

**APPALTO GTT N. 138/2016**

**“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI  
DELLE SEDI TRANVIARIE PER IL PERIODO 2017/2019”**

**CHIARIMENTO N. 2**

Sono stati formulati alcuni quesiti in merito alla possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per quanto concerne i punti 2.1.2 e 2.1.3 del disciplinare di gara.

Con riferimento a quanto sopra si precisa quanto segue.

L'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) – c) mediante l'avvalimento.

Sempre l'art. 89 prevede che attraverso l'istituto dell'avvalimento è possibile soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice Appalti (attestazione SOA).

Ciò posto quindi è evidente l'utilizzabilità dell'istituto in questione esclusivamente per soddisfare eventuali requisiti mancanti di capacità tecnica ed economica che nel caso dell'appalto in esame si sostanziano nel possesso dell'attestazione SOA.

Ciò premesso si richiama anche il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 108 del 17/12/2014 che, dopo aver chiarito che l'attestazione SOA è il documento obbligatorio unico, necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell'Impresa per eseguire lavori con importo a base d'asta pari o superiore a € 150.000,00, precisa che la finalità dell'avvalimento non è quella di arricchire la capacità tecnica del Concorrente ma di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti e che pertanto non è consentito l'istituto dell'avvalimento per l'attribuzione del punteggio di merito.

Ciò premesso, si ritiene che non è consentito il ricorso all'avvalimento al fine di ottenere il maggior punteggio relativamente ai punti sopra citati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Adriano Bazzan)

**DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE**